



DOTT. DI MARCO
NOTAIO

Rep.n. 75.640

Racc.n. 39.110

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Addì diciannove giugno duemilaventitrè.

Alle ore diciotto.

In Bolzano Vicentino, via Crosara n. 2G.

Avanti a me avv. Gianfranco Di Marco, notaio in Vicenza, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,

è presente il signor

BERNARDINI DANIELE nato a Vicenza il 6 gennaio 1951 ed ivi residente e domiciliato in Viale Ferrarin n. 31, che dichiara di avere il seguente n.c.f. BRN DNL 51A06 L840G.

Detto Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente e di legale rappresentante dell'Associazione di Promozione Sociale

"IL POMODORO APS"

con sede a Bolzano Vicentino (VI), Via Crosara n. 2G, avente il n.c.f. 95110080249 e P.IVA n. 04016780241, mi dichiara che in questo luogo, in questo giorno e per questa ora si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1 - Relazione del Presidente.
- 2 - Approvazione della modifica all'art. 1 comma 1 dello Statuto conseguente all'acquisizione della personalità giuridica.
- 3 - Delega al Presidente per apportare eventuali ulteriori piccole modifiche non sostanziali al testo, delle quali insorgesse la necessità nel successivo confronto con gli Uffici competenti.
- 4 - Delega al Presidente di depositare lo Statuto modificato all'AdE, CCIAA, Ufficio Registro, RUNTS e a compiere tutti gli atti richiesti dalle procedure.
- 5 - Informazioni sulla costituzione dell'Impresa sociale.
- 6 - Varie ed eventuali."

ed invita

me notaio a redigerne il verbale dell'assemblea che discuterà e delibererà circa i primi quattro punti del sopra esteso ordine del giorno, al che aderendo io notaio

do atto di quanto segue

Assume la presidenza dell'Assemblea il Comparente il quale

constatando

- la regolare e tempestiva convocazione mediante posta elettronica inviata agli associati ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto,
- l'intervento degli associati, legittimati come da statuto, identificati nell' **"Elenco degli Associati"** che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**;

Reg.to a Vicenza
il 13/07/2023
al n. 21973
serie 1T

- l'intervento degli Esponenti dell'Associazione identificati nell'"**Elenco degli Esponenti**" che si allega al presente verbale sotto la lettera "B";

dichiara

validamente costituita la presente assemblea in sede straordinaria ed atta a deliberare su quanto è stata chiamata a pronunciarsi.

Il Presidente

previamente illustrando ai presenti la necessità di adeguare il vigente statuto associativo alla normativa introdotta dal c.d. Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3.7.2017 n. 117) che raccoglie in un unico testo legislativo la disciplina dedicata a tutti quegli enti che esercitano, in via esclusiva o principale, un'attività di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da atto dell'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel RUNTS e della volontà di conseguire il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117/2017, al quale scopo sottopone all'assemblea il testo aggiornato del suddetto statuto, emendato ed integrato ai sensi dei punti 2) e 3) dell'ordine del giorno. Aperta la discussione ma nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente sottopone all'approvazione degli associati presenti il seguente

testo di deliberazione

"L'assemblea dell'Associazione "IL POMODORO APS", udita l'esposizione del Presidente

delibera

a) di modificare **l'art. 1** dello statuto sociale che assumerà il seguente nuovo tenore letterale: "1. In virtù dell'art. 18 della Costituzione Italiana e a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nel rispetto del D.lgs 117/2017 e delle normative in materia è costituito in Vicenza l'Ente del Terzo Settore denominato "IL POMODORO A.P.S." (più avanti richiamato come "l'Associazione"), che assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale apartitica e aconfessionale.

2. L'Associazione ha sede legale in Bolzano Vicentino (VI), via Crosara n. 2G, dove è situata anche la sua sede operativa presso l'omonima Fattoria.

Ogni eventuale variazione della sede legale è stabilita dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Il Consiglio direttivo potrà eleggere di volta in volta sedi operative funzionali all'attività dell'Associazione."

b) di modificare il **punto 1. dell'art. 5** dello statuto sociale, il quale assumerà il seguente nuovo tenore letterale: "1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per questo:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- si propone di arrecare benefici a persone svantaggiate con disabilità psichica e psicofisica con quadri patologici di varia complessità;
- struttura ed organizza a tal fine un ambiente di lavoro e di comunità in forma di fattoria e si avvale di personale e collaborazioni qualificate nelle competenze educative e sociali nonchè esperte nel settore dell'agricoltura sociale;
- mette i locali e i terreni nei quali opera a disposizione di associazioni e imprese sociali che perseguano analoghe finalità statutarie, secondo modalità di volta in volta definite, stabilendo eventualmente con le stesse sinergie sotto il profilo della formazione, dell'organizzazione economica e del volontariato;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.";

c) di cassare il punto 12. dell'art. 5 dello statuto sociale;

d) di modificare i punti 5. e 6. dell'art. 6 dello statuto sociale, i quali assumeranno il seguente nuovo tenore letterale: "5. L'associato è tenuto al versamento di una quota associativa annuale, il cui importo minimo è deciso dall'Assemblea dei soci. Essere in regola con questo versamento è condizione necessaria per avere il diritto di voto nelle Assemblee. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

6. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa o di una diversa qualifica di associato attribuita.";

e) di modificare il punto 1. dell'art. 9 dello statuto sociale il quale assumerà il seguente nuovo tenore letterale: "1. Il volontario, associato o non associato, è iscritto in un apposito Registro tenuto dall'Associazione; svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.";

f) di modificare i punti 4. e 6. dell'art. 11 dello statuto

sociale i quali assumeranno il seguente nuovo tenore letterale: "4. L'Assemblea dev'essere convocata anche su richiesta motivata di un decimo degli associati. [...] 6. I voti sono palesi, salvo i casi di votazione segreta a norma di Statuto.";

g) di modificare il **punto 1. dell'art. 12** dello statuto sociale, il quale assumerà il seguente nuovo tenore letterale: "1.L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approva il programma generale delle attività associative;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva i bilanci di esercizio preventivo e consuntivo ed il bilancio sociale ove previsto;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e di eventuali contributi a carico dei soci;
- delibera sull'esclusione degli associati, su indicazione del Presidente;
- delibera, in convocazione straordinaria, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera, in convocazione straordinaria, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.";

h) di modificare il **punto 2 dell'art. 14** dello statuto sociale, il quale assumerà il seguente nuovo tenore letterale: "2. Se delibera su modifiche dello statuto, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli associati;"

i) di modificare i **punti 2. 5. 8. dell'art. 15** dello statuto sociale, i quali assumeranno il seguente nuovo tenore letterale: "2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che va da cinque a nove, comunque dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e rieleggibili per non più di cinque mandati consecutivi. Esso può avvalersi, per specifici progetti, di esperti anche esterni all'associazione, senza diritto di voto. [...] 5. Non può assumere la carica di Consigliere, o ne decade se l'avesse assunta, chi:

- non abbia o perda il diritto di voto in assemblea o la qualifica di associato;
- sia legato al/la Presidente da rapporti di lavoro;
- abbia in corso vertenze legali o pendenze con l'Associazione. [...] 8. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e, straordinariamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno il/la Presidente o su richiesta di almeno tre membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.";

l) di modificare i **punti 1. 4. 7. dell'art. 16** dello statuto

sociale, i quali assumeranno il seguente nuovo tenore letterale: "1. Il/la Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. [...] 4. Il/la Presidente provvede autonomamente con firma disgiunta al compimento degli atti ordinaria amministrazione ed agli ordinativi, ai pagamenti ed alle spese che non superino i 5.000 (cinquemila) euro. Per importi superiori, il/la Presidente procede dopo deliberazione collegiale del Consiglio. [...] 7. Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, compie gli atti di amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.";

m) di modificare il **punto 2. dell'art. 17** dello statuto sociale, il quale assumerà il seguente nuovo tenore letterale: "2. Il/la Segretario/a coadiuva il/la Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione del verbale delle riunioni degli Organi Collegiali.";

n) di modificare il **punto 1. dell'art. 22** dello statuto sociale, il quale assumerà il seguente nuovo tenore letterale: "1. Le risorse economiche dell'Associazione sono così costituite:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- beni mobili, beni mobili registrati e immobili comunque acquisiti.";

o) di modificare il **punto 2. dell'art. 23** dello statuto sociale, il quale assumerà il seguente nuovo tenore letterale: "2. I beni immobili ed i beni mobili registrati che sono acquistati dall'Associazione sono ad essa intestati.";

p) di cassare l'**art. 34** dello statuto sociale;

q) di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo affinché chieda il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione già iscritta nel R.U.N.T.S.,

r) autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo, per le medesime finalità, ad assumere, redigere o far redigere ogni documento all'uopo utile o necessario, quali a titolo meramente esemplificativo, stime e perizie;

s) di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare al testo dello statuto associativo tutte le modifiche formali e non sostanziali e, comunque, tutte le modifiche necessarie per adeguarne la formulazione a quanto

si richiedesse per la sua iscrizione nel R.U.N.T.S.".

Messo in votazione

il preesteso testo di deliberazione viene approvato con il voto favorevole di tutti i presenti.

In fine

null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, previa proclamazione del risultato della votazione, dichiara chiusa l'assemblea chiamata a deliberare in sede straordinaria alle ore diciotto e minuti trenta proseguendo con la trattazione dei punti 5 e 6 all'ordine del giorno.

A questo punto

il Comparente, dispensandomene dalla lettura, chiede a me notaio di allegare al presente verbale, così come si allegano sotto le lettere "A", "B" e "C" l'"elenco degli associati presenti", l'"elenco degli esponenti" ed il testo aggiornato dello Statuto Associativo, facendo altresì richiesta di avvalersi dell'esenzione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017.

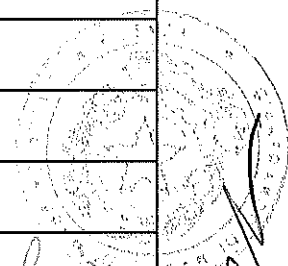
Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura al Comparente che lo approva e lo sottoscrive. Consta di due fogli scritti da me notaio per facciate sei e quanto sin qui della settimana.

F.TO DANIELE BERNARDINI

F.TO GIANFRANCO DI MARCO LS

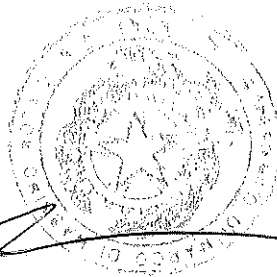
n°	Cognome	Nome	Firma Associato	Firma eventuale Delegato
1	Barbacini	Umberto	Umberto Barbacini	
2	Battagin	Adriano		
3	Bernardini	Daniele	Daniele Bernardini	
4	Casarotto	Maria Cristina	Maria Cristina Casarotto	
5	Cristoferi	Valentina	Valentina Cristoferi	
6	D'Alessandro	Alessandro		x Milan Luisa
7	De Boni	Ilenia	De Boni Ilenia	
8	De Marchi	Roberto	Roberto De Marchi	
9	De Poli	Maria Rosa	Maria Rosa De Poli	
10	Duso	Rosanna	Duso Rosanna	
11	Faggionato	Cristina		x Girolimetto Fiorella
12	Girolimetto	Fiorella	Girolimetto Fiorella	
13	Gonzato	Cosetta	Cosetta Gonzato	
14	Grosso	Paolo		Luigi Grosso
15	Marenda	Anglia	Marenda Anglia	
16	Marzotto	Ruggero		Cosetta Gonzato
17	Milan	Luisa	Milan Luisa	
18	Pagello	Valentina		x UMB & ROS.
19	Pavan	Nicoletta	Nicoletta Pavan	
20	Piazza	Pierluigi	Pierluigi Piazza	
21	Quirici	Giovanni	Giovanni Quirici	
22	Rompato	Michela		x Sofia Fiorenza
23	Roncari	Antonella		x Sofia Fiorenza
24	Rossi	Rosanna		x Milan Luisa
25	Saggini	Fiorenzo	Saggini Fiorenzo	
26	Stocco	Franca		x Maria Cristina Casarotto

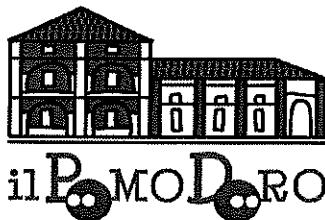


Handwritten signature: Dan Barbacini

n°	Cognome	Nome	Firma Associato	Firma eventuale Delegato
27	Tonato	Graziella		* Giulietta Giordano
28	Turra	Lucio		
29	Zamunaro	Donata		Luca Lave
30	Zanonato	Sonia	Luca Lave	
31	Possamai	Giacomo		
32	Zardo	Maddalisa		
33	Cogato	Piergiuseppe		
34	Camarda	M. C. Rita		
35	Cadore	Alberto		* Giulietta Giordano
36	Marcozzi	Anna		
37	Crescioli	Alessandro		Rosario Crescioli
38	Gabbiani	Anna		Valentina Crescioli
39	Casarotto	Fabrizio		Luca Lave
40	Vinchesi	Mauro		
41	Cominato	Luca	Luca Lave	
42	Schio	Mara		Luca Lave
43	Meneghini	Igor		
44	Giusto	Stefano		
45	Marubbio	Cristina		* Rosa Lave
46	Marchini	Roberta		Valentina Crescioli
47	Carraro	Eddi		* Rosa Lave
48	Vittorelli	Jacopo		* Valentina Crescioli





ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS
SEDE: VIA CROSARA 26 - BOLZANO VICENTINO (VI)

Associazione Il Pomodoro APS
Organizzazione delle CARICHE ASSOCIATIVE
giugno 2023

Carica	Nome/cognome	Data e luogo nascita	CF
Presidente	Daniele Bernardini	06/01/1951 Vicenza	BRNDNL51A06L840G
Vice presidente	Roberto de Marchi	07/02/1960 Vicenza	DMRRRT60B07L840I
Vice presidente	Ilenia De Boni	14/08/1972 Vicenza	DBNLNI72M54L840X
Tesoriere	Lucio Turra	12/03/1957 Vicenza	TRRLCU57C12L840L
Segretario	Giovanni Quirici	08/06/1953 Vicenza	QRCGNN53H08L840Y
Consigliere	Rosanna Duso	07/01/1951 Vicenza	DSURNN51A47L840G
Consigliere	Tonato Graziella	20/09/1956 Vicenza	TNTGZL56P60L840P
Organo di controllo	Andrea Casarotti	24/11/1961 Vicenza	CSRNDR61S24L840M

il POMODORO APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SEDE LEGALE: Via Crosara, 26 - 36050 BOLZANO VIC.NO
Tel: 3896509745 e-mail: associazione@ilpomodorovi.org
Cod. Fisc. 95110080249 Part. IVA 04016780241

Il Presidente

Daniele Bernardini

Daniele Bernardini



Avv. GIANFRANCO
DI MARCO
NOTAIO IN VICENZA

Allegato "C" al rep. n. 75.640 e racc. n. 39.110

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TERZO SETTORE
IL POMODORO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

(ultima modifica in data 19/06/2023)

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. In virtù dell'art. 18 della Costituzione Italiana e a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nel rispetto del D.lgs 117/2017 e delle normative in materia è costituito in Vicenza l'Ente del Terzo Settore denominato "IL POMODORO A.P.S." (più avanti richiamato come "l'Associazione"), che assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale apartitica e aconfessionale.

2. L'Associazione ha sede legale in Bolzano Vicentino (VI), via Crosara n. 2G, dove è situata anche la sua sede operativa presso l'omonima Fattoria.

Ogni eventuale variazione della sede legale è stabilita dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Il Consiglio direttivo potrà eleggere di volta in volta sedi operative funzionali all'attività dell'Associazione.

Art. 2 - STATUTO

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Dlgs n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, riunita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per questo:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- si propone di arrecare benefici a persone svantaggiate con disabilità psichica e psicofisica con quadri patologici di varia complessità;
- struttura ed organizza a tal fine un ambiente di lavoro e

di comunità in forma di fattoria e si avvale di personale e

collaborazioni qualificate nelle competenze educative e sociali nonchè esperte nel settore dell'agricoltura sociale;
- mette i locali e i terreni nei quali opera a disposizione di associazioni e imprese sociali che perseguano analoghe finalità statutarie, secondo modalità di volta in volta definite, stabilendo eventualmente con le stesse sinergie sotto il profilo della formazione, dell'organizzazione economica e del volontariato;

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. In particolare, l'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi attività inquadrabili negli ambiti previsti dal Dlgs 117/2017, articolo 5, ai punti a-c-e-s:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n° 328 e successive modifiche ed interventi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n° 104 e legge 22 giugno 2016, n° 112 e successive modifiche;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 129 il 6 giugno 2001 e successive modifiche;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

s) agricoltura sociale, in associazione con soggetti indicati nell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni, commi 1 e 5.

3. Per attuare tali finalità, l'Associazione assume quale modello di riferimento le esperienze di integrazione delle persone con disabilità mediante attività lavorative commisurate ai "tempi della natura". A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le sue azioni si

concretizzeranno in:

- favorire percorsi di autonomia, apprendistato lavorativo, vita indipendente, dignità sociale per persone con disabilità, fragilità, abilità potenziali in particolare attraverso il rapporto con la terra e i suoi prodotti (a);
 - sviluppare e sostenere a tale scopo un contesto di "fattoria" (s);
 - accogliere ed elaborare progetti personalizzati o di ogni altra forma e denominazione, promossi e sostenuti dagli Enti pubblici a questo deputati, ovvero da privati in forma singola o associata, a favore di persone giovani con disabilità, fragilità, ridotte capacità (c);
 - adoperarsi per migliorare la sostenibilità della mission attraverso progettualità con Enti, Imprese e Fondazioni e valorizzando il lavoro della fattoria con attività quali la vendita diretta o attraverso la distribuzione sul territorio dei prodotti agricoli, la proposta gastronomica e l'accoglienza in fattoria, la creazione di attività specifiche quali la trasformazione dei prodotti e simili (s);
- ed inoltre:

- ospitare attività laboratoriali specifiche per ragazzi in età scolare (Dlgs 117/2017, articolo 5, punto d);
- perseguire la valorizzazione edilizia, agricola e naturalistica dei beni affidati all'Associazione (Dlgs 117/2017, articolo 5, punto e);
- collaborare con altri Enti e con le scuole di ogni ordine, alle quali offrire un supporto nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro (Dlgs 117/2017, articolo 5, punto l).

4. Per perseguire questi obiettivi l'Associazione si attiverà sia direttamente con proprie risorse ed energie, sia coinvolgendo le strutture specialistiche, le pubbliche amministrazioni, le forze economiche, le competenze e la sensibilità del volontariato e del terzo settore in genere.

5. Il progetto dell'Associazione si svilupperà pertanto in coordinamento con strutture che già esistono e che nasceranno, pur mantenendo la propria originalità nei concetti guida e nella metodologia operativa.

6. L'Associazione ha durata illimitata.

7. L'Associazione è composta solo da persone fisiche.

8. L'Associazione non potrà mai promuovere e tutelare gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria degli amministratori, dei dipendenti e collaboratori e, in via più generale, di qualunque soggetto che sia legato all'associazione da un rapporto di tipo continuativo, sia retribuito che volontario. È altresì vietato promuovere gli interessi dei soggetti che abbiano effettuato erogazioni liberali a favore dell'Associazione.

9. L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

10. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017), attività diverse

da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

11. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 - AMMISSIONE - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, che ne accettino lo Statuto e che apportino la loro opera per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Per entrare a far parte dell'Associazione è necessario dividerne lo spirito e le finalità di cui al precedente articolo 5 ed avere la maggiore età.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3. Il Consiglio Direttivo delibera sulle richieste di ammissione pervenute per iscritto e comunica le eventuali mancate accettazioni, motivandole adeguatamente, entro il tempo massimo di sessanta giorni.

In ogni caso l'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

4. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

5. L'associato è tenuto al versamento di una quota associativa annuale, il cui importo minimo è deciso dall'Assemblea dei soci. Essere in regola con questo versamento è condizione necessaria per avere il diritto di voto nelle Assemblee. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

6. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa o di una diversa qualifica di associato attribuita.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DELL'ASSOCIATO

1. Gli associati in regola col versamento delle quote annuali hanno pari diritti e doveri.

2. Gli Associati hanno il diritto di:

- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;

- partecipare alle Assemblee con diritto di parola;

- votare in Assemblea, eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall'art. 21 del presente statuto;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

3. Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare la prevista quota associativa, il cui importo viene annualmente stabilito dall'Assemblea dei soci, così come previsto dal successivo art. 12.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

2. L'associato cessa inoltre di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario, tramite comunicazione scritta all'organo amministrativo;

- dimissioni volontarie;

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

- morte;

- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In questo caso è ammesso il ricorso all'Assemblea straordinaria appositamente indetta, la quale decide con voto segreto e in via definitiva. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 9 - VOLONTARI e ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. Il volontario, associato o non associato, è iscritto in un apposito Registro tenuto dall'Associazione; svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfettario.

Art. 10 - GLI ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente;
- d) l'Organo di controllo (qualora previsto, con nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di legge);
- e) l'Organo di revisione (qualora previsto, con nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di legge).

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Potranno essere rimborsate le spese vive sostenute in ragione degli incarichi svolti per conto dell'Associazione.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, esclusi i componenti il Consiglio Direttivo, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

2. L'Assemblea è convocata dal/la Presidente ordinariamente una volta all'anno od ogni qualvolta lo/la stesso/a lo ritenga necessario. La convocazione avviene tramite avviso scritto o messaggio mail da inviarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza al recapito risultante dal libro degli associati e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

3. L'Assemblea, di norma, è valida in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione dovrà sempre avvenire in data diversa dalla prima. Si applica quanto previsto all'art. 21 del C.C. ove non diversamente stabilito nel presente statuto.

4. L'Assemblea dev'essere convocata anche su richiesta motivata di un decimo degli associati.

5. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente o da persona nominata presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

6. I voti sono palesi, salvo i casi di votazione segreta a norma di Statuto.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- approva il programma generale delle attività associative;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva i bilanci di esercizio preventivo e consuntivo ed il bilancio sociale ove previsto;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e di eventuali contributi a carico dei soci;
- delibera sull'esclusione degli associati, su indicazione del Presidente;
- delibera, in convocazione straordinaria, sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera, in convocazione straordinaria, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 13 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tre quarti degli associati, indifferentemente che sia in prima o seconda convocazione.

2. Se delibera su modifiche dello statuto, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli associati;

3. Se delibera lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che va da cinque a nove, comunque dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e

rieleggibili per non più di cinque mandati consecutivi. Esso

può avvalersi, per specifici progetti, di esperti anche esterni all'associazione, senza diritto di voto.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

a) elegge il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Segretario/a ed il/la Tesoriere/a;

b) definisce le cariche e le responsabilità di ciascun membro;

c) amministra l'Associazione;

d) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

e) assume il personale;

f) fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;

g) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali e quello sociale, ove previsto;

h) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

i) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

j) accoglie o rigetta le domande di aspiranti soci;

k) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal/la Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

l) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti: Runts).

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Non può assumere la carica di Consigliere, o ne decade se l'avesse assunta, chi:

- non abbia o perda il diritto di voto in assemblea o la qualifica di associato;

- sia legato al/la Presidente da rapporti di lavoro;

- abbia in corso vertenze legali o pendenze con l'Associazione.

6. Qualora un/a Consigliere/a ritenga di avere motivi d'incompatibilità propri o relativi a propri parenti ed affini entro il terzo grado, egli è tenuto a darne immediata comunicazione agli altri membri del Consiglio Direttivo e ad allontanarsi dalla sala durante la votazione, pena la

decadenza immediata dalla carica.

7. Qualora durante il corso del mandato vengano a mancare uno/a o più Consiglieri/e, vi subentreranno i primi nell'elenco di coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina del Consiglio direttivo, nell'ordine di preferenza da esse risultante. In caso di esaurimento di tale lista si procederà alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per l'elezione del/le consiglieri/e sostituti/e.

I/Le Consiglieri/e subentrati/e in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese e, straordinariamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno il/la Presidente o su richiesta di almeno tre membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - IL/LA PRESIDENTE

1. Il/la Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

2. Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo (a sua volta nominato dall'Assemblea dei soci) tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

4. Il/la Presidente provvede autonomamente con firma disgiunta al compimento degli atti ordinaria amministrazione ed agli ordinativi, ai pagamenti ed alle spese che non superino i 5.000 (cinquemila) euro. Per importi superiori, il/la Presidente procede dopo deliberazione collegiale del Consiglio.

5. Il/la Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei membri.

6. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il/la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il/la Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, compie gli atti di amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

8. Il/la Presidente viene sostituito/a dal/la Vicepresidente in ogni sua attribuzione, ogniqualevolta sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - IL/LA SEGRETARIO/A

1. Il/la Segretario/a è nominato dal Consiglio direttivo all'interno dei propri membri.

2. Il/la Segretario/a coadiuva il/la Presidente ed ha i

seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione del verbale delle riunioni degli Organi Collegiali.

Art. 18 - IL/LA TESORIERE/A

1. Il/La Tesoriere/a è nominato/a dal Consiglio direttivo all'interno dei propri membri.

2. Il/La Tesoriere/a ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- predispone lo schema di bilancio preventivo con l'apporto del/la Segretario/a e lo sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di aprile.
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo o del/la Presidente, in relazione ai poteri di ordinaria amministrazione a lui/lei conferiti.

Art. 19 - L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. Qualora la sua nomina sia dovuta, l'organo di controllo ha i seguenti compiti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale (quando previsto) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento di determinati atti o operazioni.

Art. 20 - ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

1. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017.

2. Qualora la sua nomina sia dovuta (v. comma 1 presente articolo), l'Organo di revisione dei conti:

- è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro;
- esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e segg. del Codice Civile;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta dell'organo di controllo oppure su segnalazione anche di un solo socio, fatta per iscritto e firmata;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 21 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- c) il libro delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 22 - RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono così costituite:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- beni mobili, beni mobili registrati e immobili comunque acquisiti.

2. Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato unicamente al perseguimento dei fini statutari.

3. È consentito all'Associazione di stipulare contratti di locazione o di comodato, che consentano di usufruire delle strutture necessarie per lo svolgimento degli scopi sociali. È altresì possibile che l'Associazione sia beneficiaria di contratti di usufrutto o altri diritti reali di godimento di beni immobili necessari od utili al raggiungimento degli

scopi sociali.

Art. 23 - BENI

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati che sono acquistati dall'Associazione sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni mobili registrati nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

4. L'Associazione, nel rispetto delle norme di legge, può accettare donazioni ed eredità con beneficio d'inventario, nonché conseguire legati.

5. L'accettazione di quanto al comma 4 del presente articolo è deliberata dal Consiglio direttivo, che dispone anche sulla destinazione ed utilizzazione dei beni ricevuti e delle loro rendite. Spetta al/la Presidente dare corso ai necessari atti giuridici.

Art. 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'Associazione non può distribuire fra gli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

Art. 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio ed il rendiconto finanziario che, accompagnati da una relazione sull'attività svolta, dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte dell'Assemblea entro il 31 maggio di ogni anno. Il bilancio, ove previsto, deve essere accompagnato anche dal parere dell'Organo di revisione dei conti.

3. Il bilancio economico deve essere redatto nel rispetto dei criteri previsti dagli artt. 2425 bis e 2426 del Codice Civile, seguendo le disposizioni previste dagli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

4. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio di ogni anno.

5. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

6. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e

di entrata per l'esercizio annuale successivo e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di novembre di ogni anno.

Art. 26 - BILANCIO SOCIALE

1. Il Bilancio sociale dell'Associazione è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione ed le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, sono deliberate dal Consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/la Presidente dell'Associazione, quale legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del/la Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 - PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 29 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

1. I volontari, associati o meno, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017.

Art. 30 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

2. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 31 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 32 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 33 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge, i principi generali dell'ordinamento giuridico, le disposizioni del codice civile in tema di Associazioni.

F.TO DANIELE BERNARDINI

F.TO GIANFRANCO DI MARCO LS

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 23, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Ai sensi dell'art. 57 bis. L.N., certifico io sottoscritto Avv. GIANFRANCO DI MARCO, notaio in Vicenza, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 30 giugno 2026, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, composta di numero 27 (ventisette) facciate inclusa la presente e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

In Vicenza, Via Vecchia Ferriera n. 57, addì diciotto settembre duemilaventitrè.

File firmato digitalmente dal notaio Gianfranco Avv. Di Marco.